

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 524

Adottata dal Direttore Generale in data 28 APR. 2006

Oggetto: collaborazione professionale anestesia e rianimazione dr.ssa Stefania Casana dr.ssa Francesca Piras. Approvazione schema contrattuale.

Su proposta del Direttore Sanitario il quale

PREMESSO che viene segnalata alla direzione sanitaria aziendale la carenza di personale medico specialista in anestesia e rianimazione, anche in conseguenza dell'assenza di un titolare in congedo per gravidanza e puerperio.

Che la direzione ha disposto l'avvio delle procedure di selezione per la copertura dei posti vacanti per cui si può procedere, a termini di contratto alla sostituzione dei titolari.

ATTESO che nelle more della definizione del procedimento amministrativo per la nomina e chiamata dei sostituti in selezione, si rende improcrastinabile l'adozione di provvedimenti urgenti atti a garantire l'ordinaria attività operatoria.

RITENUTO che si possa provvedere alla temporanea collaborazione di professionisti in possesso di idonei requisiti professionali, mediante contratti a termine.

VISTO l'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone: "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";

VISTO lo schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

VISTI

i curriculum della dr.ssa Piras Francesca e Stefania Casana in possesso di specializzazione in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA



Per i motivi esposti in premessa

- di stipulare un contratto di diritto privato per la consulenza professionale in anestesia e rianimazione della dr.ssa Stefania Casana e della dr.ssa Francesca Piras.
- di determinare il compenso mensile lordo onnicomprensivo in € 4400,00.
- di movimentare la spesa presuntiva di € 30800 sul codice n. 430701 del piano dei conti aziendale.
- di approvare l'allegato schema contrattuale.


DIR. AMM.



DIR. SAN.



DIRETTORE GENERALE
dott. Benedetto Barranu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 524 del 28 APR. 2006

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 2 MAG. 2006 16 MAG. 2006

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Maria Teresa Garau



[Handwritten signature]

destinatari:
Servizio affari generali
Servizio bilancio
Servizio personale

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Piras Francesca Medico specialista in anestesia.=====

L'anno duemilasei il giorno del mese di aprile nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia.=====

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Amministrativo dr. Sergio Salis, nato Sant'Antioco il 17 ottobre 1948, il quale interviene in forza dell'atto deliberativo n: 1888 del 30 settembre 2005, in seguito denominata Azienda;=====

E la Dr.ssa Piras Francesca nata a Cagliari il 1/9/1973, residente a Pirri Cagliari via Felice Casolati. n.9, C.F.PRSFNC73P41B354E in seguito denominato professionista. =====

Vista la Deliberazione n. del aprile 2006 con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Piras Francesca specialista in anestesia, con idoneo curriculum, a decorrere dalla data di sottoscrizione , sino al 10 agosto 2006 eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.=====

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.=====

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed

Azienda U.S.L. 7
dr. Sergio Salis

IL Professionista
dr.ssa Piras Francesca

in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la Dr.ssa Piras Francesca.=====

La collaborazione è acquisita: =====

1. con effetto dal _____ sino al 10 agosto 2006 eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda; =====

2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di anestesia, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare con dichiarazione del Responsabile di Servizio.Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.=====

3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile del Servizio di anestesia e rianimazione , al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;=====

4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile del Servizio di anestesia e rianimazione =====

5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso mensile pari a € 4400,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato.=====

6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del

Azienda U.S.L. 7
dr. Seratio Salis

IL Professionista
dr.ssa Piras Francesca

professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.=====

7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.=====

8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.=====

9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.=====

10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.=====

ART. 2 SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.=

Azienda U.S.L. 7
dr. Sergio Salis

IL Professionista
dr. ssa Piras Francesca

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.=====

ART.3 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie: 1) mancato rispetto delle esigenze degli assistiti; 2) mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività. La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata. Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito. L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto. =====

ART. 4 PREAVVISO In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 15 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R.=====

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.=====

ART. 5 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed

Azienda U.S.L. 7
dr. Sergio Salis

IL Professionista
dr. ssa Piras Francesca

esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata.=====

ART.6 CONTROVERSIE Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.==

ART. 7 IMPOSTA DI REGISTRO Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131. =====

ART. 8 NORMA FINALE Le parti convengono che per quanto non espressa - mente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile. Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. del che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.=====

Carbonia, lì

Il Professionista
dr. ssa Piras Francesca

Azienda USL 7 Carbonia
Dr.Sergio Salis

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Stefania Casana Medico specialista
in anestesia.=====

L'anno duemilasei il giorno _____ del mese di aprile nella sede della Azienda
Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia.=====

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920,
avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal
Direttore Amministrativo dr. Sergio Salis, nato Sant'Antioco il 17 ottobre
1948, il quale interviene in forza dell'atto deliberativo n: 1888 del 30
settembre 2005, in seguito denominata Azienda;=====

E la Dr.ssa Stefania Casana nata a San Gavino il 4/5/1965, residente a San
Gavino via Pascoli, n.2 C.F.CSNSFN65A44H856L in seguito denominato
professionista. =====

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ aprile 2006 con la quale è stato stabilito di
stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Stefania Casana
specialista in anestesia, con idoneo curriculum, a decorrere dalla data di
sottoscrizione , sino al 30 giugno 2006 eventualmente rinnovabile, su formale
richiesta dell'Azienda.=====

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente
contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.=====

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai
sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed

Azienda U.S.L. 7
dr. Sergio Salis

IL Professionista
dr.ssa Stefania Casana

in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la Dr.ssa Stefania Casana.=====

La collaborazione è acquisita: =====

1. con effetto dal _____ sino al 30 giugno 2006 eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda; =====

2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di anestesia, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare con dichiarazione del Responsabile di Servizio.Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.=====

3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile del Servizio di anestesia e rianimazione , al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;=====

4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile del Servizio di anestesia e rianimazione =====

5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso mensile pari a € 4400,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato.=====

6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del

Azienda U.S.L. 7
dr. Seratio Salis

IL Professionista
dr.ssa Stefania Casana

professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.=====

7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.=====

8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.=====

9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.=====

10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.=====

ART. 2 SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.=

Azienda U.S.L. 7
dr. Serio Salis

IL Professionista
dr. ssa Stefania Casana

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usi n. 7.=====

ART.3 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie: 1) mancato rispetto delle esigenze degli assistiti; 2) mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività. La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata. Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito. L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto. =====

ART. 4 PREAVVISO In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 15 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R.=====

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.=====

ART. 5 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed

Azienda U.S.L. 7
dr. Seroio Salis

IL Professionista
dr. ssa Stefania Casana

esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata.=====

ART.6 CONTROVERSIE Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.==

ART. 7 IMPOSTA DI REGISTRO Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131. =====

ART. 8 NORMA FINALE Le parti convengono che per quanto non espressa - mente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile. Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. del che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.=====

Carbonia, lì .

Il Professionista
dr. ssa Stefania Casana

Azienda USL 7 Carbonia
Dr.Sergio Salis